



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

**approvato con deliberazione consiliare n. 187 del 28 luglio 2010
integrato con deliberazioni consiliari n 253 del 17/10/2012 e n. 236 del 28.11.2013**

Il presente regolamento disciplina le attività ed i servizi correlati al decesso delle persone, in attuazione alle norme D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, sue modifiche ed integrazioni, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, alla legge regionale 1^a febbraio 2005, n. 3 e relativo regolamento 9 febbraio 2009, n. 3.

INDICE SINTETICO

- Norme generali
- Strutture cimiteriali
- Attività funebre
- Cimiteri- Servizi- Costruzione
- Cremazione cadaveri- Conservazione- Affidamento- Dispersione delle ceneri
- Esumazioni ed Estumulazioni
- Sepolture private
- Altre disposizioni
- Norme transitorie e finali

INDICE ANALITICO

NORME GENERALI.....	4
ART. 1 POLIZIA MORTUARIA NEL COMUNE.....	4
ART. 2 RESPONSABILITÀ	4
ART. 2 BIS RELAZIONI DI PARENTELA, AFFINITÀ, CONIUGIO E CONVIVENZA	4
ART. 3 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO.....	5
ART. 4 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.....	6
ART. 5 OBBLIGO DI SEPOLTURA NEI CIMITERI	6
STRUTTURE CIMITERIALI	7
ART. 6 DEPOSITO MORTUARIO	7
ART. 7 LOCALI PER FUNERALI CIVILI.....	7
ART. 8 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	7
ATTIVITÀ FUNEBRE	8
ART. 9 TRASPORTI FUNEBRI	8
ART. 10 CATEGORIE DI TRASPORTI.....	8
ART. 11 MEZZI DI TRASPORTO FUNEBRE E RIMESSE	9
ART. 12 ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI	9
ART. 13 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI TRASPORTI FUNEBRI	9
ART. 14 LUOGO E MODALITÀ DI SOSTA PER I CADAVERI IN TRANSITO	9
CIMITERI- SERVIZI -COSTRUZIONE	10
ART. 15 SERVIZIO DI CUSTODIA.....	10
ART. 16 PIANI CIMITERIALI - DELIMITAZIONE DEI REPARTI	10
ART. 17 IDENTIFICAZIONE DELLE SEPOLTURE	10
ART. 18 CIMITERI COMUNALI.....	10
ART. 19 DIRITTO DI TUMULAZIONE NEI CIMITERI FRAZIONALI.....	11
ART. 20 AREE E FOSSE PER INUMAZIONE.....	11
ART. 21 SEPOLTURE PRIVATE.....	12
ART. 22 FAMEDIO	12
ART. 23 DEPOSITO PROVVISORIO	12
ART. 24 TUMULAZIONI PROVVISORIE	12
CREMAZIONE CADAVERI, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO, DISPERSIONE DELLE CENERI	13
ART. 25 CREMAZIONE CADAVERI.....	13
ART. 26 CONSERVAZIONE DELLE CENERI	13
ART. 27 MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI	13
ART. 28 DISPERSIONE DELLE CENERI	13
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	15
ART. 29 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE	15
ART. 30 ESUMAZIONI STRAORDINARIE ED ESTUMULAZIONI PER TRASLAZIONE.....	15
ART. 31 TRATTAMENTI CONSENTITI IN OCCASIONE DELLE ESUMAZIONI ORDINARIE ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE PER LA VERIFICA DELLA COMPLETA SCHELETRIZZAZIONE DEL CADAVERE	15
ART. 32 TRASLAZIONI NEI CIMITERI COMUNALI.....	16
ART. 32 BIS DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME IN LOCULI DEI CIMITERI FRAZIONALI	16
ART. 33 OGGETTI DA RECUPERARE	17
ART. 34 DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI.....	17

SEPOLTURE PRIVATE	18
ART. 35 CONCESSIONI.....	18
ART. 36 CONCESSIONARIO	18
ART. 37 CONCESSIONI A COLLETTIVITÀ, ENTI OD ISTITUZIONI	19
ART. 38 MODALITÀ PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE.....	19
ART. 39 VIGILANZA DEL SINDACO E DEL SUO DELEGATO.....	19
ART. 40 SEPOLTURE PRIVATE AD INUMAZIONE	20
ART. 41 SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE INDIVIDUALE (LOCULI EPIGEI ED IPOGEI)	20
ART. 42 TOMBE DI FAMIGLIA- SEPOLCRI	21
ART. 43 CELLETTE OSSARIO	21
ART. 44 CELLETTE CINERARIE	21
ART. 45 SEPOLTURE PRIVATE - ESERCIZIO DEL DIRITTO D'USO	21
ART. 46 DIVISIONE E RINUNCIA SEPOLCRI	22
ART. 47 MORTE DEL CONCESSIONARIO SEPOLCRO	22
ART. 48 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE E SEPOLCRI	22
ART. 49 DECADENZA E REVOCA DELLE SEPOLTURE PRIVATE	22
ART. 50 FASCICOLI DELLE SEPOLTURE PRIVATE.....	23
ART. 51 CONCESSIONI PERPETUE	23
ART. 52 RETROCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA-SEPOLCRO	23
ALTRE DISPOSIZIONI.....	24
ART. 53 DIVIETI	24
ART. 54 ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE	24
ART. 55 IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI ALL'INTERNO DEI CIMITERI - ELENCO DELLE DITTE AUTORIZZATE	25
ART. 56 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI	25
NORME TRANSITORIE E FINALI	27
ART. 57 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	27
ART. 58 DECORRENZA	27
ART. 59 RINNOVI DI CONCESSIONI IN SCADENZA.....	27
ART. 60 CIMITERO URBANO VECCHIO DI VIA DELLA GIUSTIZIA	27
ART. 61 SEPOLTURE PRIVILEGIATE	28
ART. 62 DIRIGENTI.....	28
ART. 63 CONCESSIONI PREGRESSE	28
ART. 64 SEPOLTURE PRIVATE- DIMOSTRAZIONE DIRITTO ALL'UTILIZZO.....	28
ART. 65 CONCESSIONI DI AREE DA UTILIZZARE PER COSTRUZIONE DI REPARTI SPECIALI.....	29
ART. 66 SEPPELLIMENTO ANIMALI DA AFFEZIONE.....	29
ART. 67 SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	29

NORME GENERALI

Art. 1 Polizia Mortuaria nel Comune

La Polizia Mortuaria comprende le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga funzione non specificatamente attribuita ad altri enti ed organi.

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e dal Servizio Sanità Pubblica e dal Direttore Sanitario della Zona Territoriale dell' ASUR competente per territorio.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i Cimiteri sono individuate con i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Le funzioni vengono così ripartite:

a)l'Ufficio Servizi Cimiteriali provvede agli adempimenti amministrativi in materia cimiteriale, al personale addetto ai Cimiteri ed alla loro custodia, l'Ufficio di Stato Civile provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria, con esclusione degli atti tecnici attribuiti agli uffici competenti;

b)l'Ufficio Tecnico del Settore competente, provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione dei Cimiteri, alla gestione tecnica e ad ogni altro adempimento non organizzativo, salve le specifiche competenze sanitarie.

Art. 2 Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri, da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in maniera incongrua.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto stabilito dal titolo nono del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 2 bis Relazioni di parentela, affinità, coniugio e convivenza

Le relazioni di parentela ed affinità sono determinate dall'art. 74 e seguenti del Codice Civile, cui questo Regolamento si richiama¹.

¹ Art. 74. (a)Parentela. La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.

(a) L'articolo che recitava: "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite." è stato così modificato dall'art. 1, [L. 10 dicembre 2012, n. 219](#).

Art. 75.Linee della parentela. Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Tra marito e moglie non vi è rapporto di parentela o affinità ma una relazione detta di coniugio.

Ai fini del presente regolamento, il convivente “more uxorio” è equiparato al coniuge.

Si considerano conviventi “more uxorio” due persone senza vincoli matrimoniali, né di parentela o affinità, legati dal solo vincolo affettivo e residenti nello stesso immobile in modo stabile e continuativo.

La convivenza “more uxorio” verrà accertata tramite ricerca anagrafica attestante la costituzione della famiglia da almeno 3 anni.

Per convivenza generica, secondo l’ordinamento anagrafico vigente, s’intende invece un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.

Gli appartenenti alla medesima convivenza, ai fini del presente regolamento, possono ritenersi appartenenti alla medesima famiglia.

Art. 3 Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

Sono servizi gratuiti:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

Art. 76. Computo dei gradi. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77. Limite della parentela. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 78. Affinità. L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'articolo 87, n. 4.

A titolo esemplificativo si schematizza come segue:

Grado	Parentela in linea retta	Parentela In linea collaterale	Affinità
1	Padre, madre, figli		Suoceri, nuore, generi
2	Nonni e nipoti (figli di figli)	Fratelli e sorelle	Fratelli/sorelle, nonni o nipoti del coniuge
3	Bisavoli (bisonnoni) e pronipoti	Zii e nipoti (figli di fratelli o sorelle)	I coniugi degli zii, i coniugi dei nipoti (figli di figli), bisavoli, pronipoti, zii e nipoti (figli di fratelli o sorelle) del coniuge
4	Trisavoli (trisavi) e trinipoti (abnipoti)	Prozio (fratello dell'avo); pronipote da fratello/sorella; cugini di 1° grado (figli di zii)	I coniugi dei pronipoti; dei prozii, dei cugini di 1° grado; trisavoli, trinipoti, prozii, pronipoti e cugini di 1° grado del coniuge
5	Quartavoli e figli di trinipoti	I secondi cugini (i figli di cugini di 1° grado); il fratello del bisavolo ed il nipote di questi	
6	Quintavoli e figli di figli di trinipoti	I terzi cugini (i figli di cugini di 2° grado); il figlio del fratello del bisavolo ed il pronipote di questi; il fratello del trisavolo ed un trinipote di questi	

- c)l'uso di celle frigorifere comunali;
- d)il trasporto funebre obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
- e)l'ossario comune;
- f)il cinerario comune.

Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, ai sensi dell'art. 42 – 2^a comma, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento di specifiche tariffe stabilite dalla Giunta Comunale e soggette a rivalutazione Istat annuale.

Art. 4 Atti a disposizione del pubblico

Presso il Custode del Cimitero Urbano di Via della Giustizia, sono conservati a disposizione del pubblico:

- a)registro di cui all'articolo 52 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- b)copia del presente regolamento comunale;
- c)copia del piano cimiteriale con aggiornamenti decennali, approvati dall'amministrazione e redatti ai sensi dell'art. 9- comma 2 legge regionale n. 3/2005 ed articolo 2 regolamento regionale n.3/2009;
- d)orario di apertura e chiusura dei Cimiteri;
- e)copia dei provvedimenti dirigenziali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie ed ogni altro provvedimento di interesse cimiteriale;
- f)copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
- g)copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- h)elenco dei manufatti a disposizione di persone non deambulanti presso il Cimitero di Via della Giustizia;
- i)registro dei reclami ed osservazioni.

Art. 5 Obbligo di sepoltura nei Cimiteri

Il Comune é tenuto a garantire la sepoltura di:

- a)cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza;
- b)cadaveri degli aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
- c)nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- d)parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- e)ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a)- b)- c) -d).

Il Comune può ricevere anche i cadaveri di:

- a) persone nate a Fano e non più residenti;
- b) persone non nate e non residenti nel territorio comunale, non decedute a Fano, ma che abbiano congiunti, ivi residenti, entro il 2^a grado di parentela in linea retta, coniuge o convivente;
- c) persone non nate, non residenti e neppure morte nel territorio comunale e professanti un culto diverso da quello cattolico da inumare in reparto speciale del Cimitero, ai sensi dell'art. 65 del presente regolamento.

STRUTTURE CIMITERIALI

Art. 6 Deposito mortuario

Ogni Cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso di trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

Art. 7 Locali per funerali civili

Presso il Cimitero dell'Ulivo é disponibile apposito spazio per lo svolgimento dei funerali civili e delle orazioni funebri, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 8 Depositi di osservazione ed obitori

Presso il Cimitero dell'Ulivo sono disponibili, su richiesta dei familiari, per disposizione del Sindaco o dell'Autorità giudiziaria, il deposito di osservazione e l'obitorio per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto o per il riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento, le salme di persone morte in luogo pubblico o in abitazione o in locale dichiarato antigienico dall' ASUR. In questi casi, il periodo di osservazione, riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento, può essere eseguito anche presso le strutture sanitarie di ricovero autorizzate.

ATTIVITÀ FUNEBRE

Per attività funebre é da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni da parte di ditte individuali, società o persone giuridiche in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha sede commerciale la ditta:

disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;

vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;

trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, n al luogo di onoranze, al Cimitero o Crematorio.

Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione.

Presso il Servizio Cimiteriale e fra gli atti a disposizione del pubblico é esposta informativa alla cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel territorio.

Nel caso di violazione delle condizioni apposte al provvedimento di autorizzazione all'attività funebre o delle norme disciplinate dalla legge regionale n.3/2005 e relativo regolamento di applicazione n.3/2009, il Comune può diffidare il soggetto autorizzato a regolarizzare la propria posizione. In caso di gravi e ripetute infrazioni il Comune può disporre la revoca dell'autorizzazione.

Art. 9 Trasporti funebri

Per trasporti funebri si intendono:

il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione, all'obitorio, alla sala di commiato o all'abitazione propria o dei familiari;

il trasporto di salme o di cadaveri dal luogo del decesso o dovunque si trovino, al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura, o al Crematorio, tenendo conto delle modalità previste all'art.14 del presente regolamento (cadaveri in transito e sosta)

il trasporto di cadaveri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un Cimitero ad un altro nello stesso Comune;

il trasporto di cadaveri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.

Il trasporto funebre é effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

I trasporti di salma o di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

I trasporti funebri eseguiti da terzi nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di un diritto fisso.

I trasporti funebri obbligatori sono eseguiti, con il criterio della turnazione, dai soggetti esercenti l'attività funebre all'interno del territorio comunale. Detti trasporti devono essere eseguiti con carro funebre riportante la seguente dicitura "Comune di Fano – Servizio Cimiteriale", ordinante il trasporto. In ogni caso é vietata la pubblicità del soggetto esercente l'attività funebre.

Art. 10 Categorie di trasporti

I trasporti funebri sono esercitati con unica categoria.

Art. 11 Mezzi di trasporto funebre e rimesse

Le auto funebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada devono rispondere ai requisiti di legge ed essere corredate con il libretto di idoneità rilasciato dall' ASUR. Nel libretto di idoneità è indicata anche la rimessa di abituale deposito dell'auto funebre. Le rimesse devono rispondere ai seguenti criteri di massima:

devono trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;

devono essere convenientemente distanziate o convenientemente separate da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione delle auto funebri senza che vi possano assistere estranei, né si creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;

devono essere provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri e disporre di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;

lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione deve avvenire nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

Art. 12 Orario dei trasporti funebri

Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di svolgimento dei trasporti funebri. I trasporti sono effettuati tenuto conto dell'ordine cronologico di prenotazione delle richieste dei familiari o delle ditte esercenti l'attività funebre. In caso di pluralità di richieste per lo stesso orario di svolgimento del servizio si tiene conto dell'ora e dell'ordine di arrivo della richiesta. Di norma i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi.

Il Sindaco può consentire deroghe per particolari motivi. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il Direttore Sanitario può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

Art. 13 Modalità di effettuazione dei trasporti funebri

Le auto funebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.

L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini in età inferiore ai 6 (sei) anni, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere, di urne cinerarie. In questi casi il trasporto può essere eseguito in vettura privata chiusa.

Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.

Art. 14 Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito

Il trasporto funebre può essere interrotto per sosta intermedia, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari, per la durata strettamente necessaria a prestare al defunto le onoranze funebri. In caso di cadaveri in transito può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato al trasporto, per il tempo necessario alla sosta e, in ogni caso, per un periodo non superiore alle 12 ore. In tali casi il feretro viene depositato nel deposito mortuario del Cimitero urbano di Via della Giustizia..

CIMITERI- SERVIZI -COSTRUZIONE

Art. 15 Servizio di custodia

Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri. Il servizio di custodia è assicurato da personale comunale e/o di ente gestore dei Cimiteri. Il Custode svolge le mansioni attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dal presente regolamento e deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico responsabile di attività funebri rilasciato dalla Regione Marche ai sensi della legge regionale 1^a febbraio 2005, n.3 e relativo regolamento 9 febbraio 2009, n. 3.

Art. 16 Piani cimiteriali - delimitazione dei reparti

Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:

- a)campi di inumazione;
- b)campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c)campi per la costruzione di sepolture private e tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d)tumulazioni individuali (loculi);
- e)tumulazione per famiglie o collettività (sepolcri- tombe di famiglia);
- f)cellette ossario;
- g)cellette cinerarie;
- h)ossario comune;
- i)cinerario comune;
- j)area per dispersione ceneri

La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste deve risultare dalle planimetrie in scala 1:500 dei Cimiteri esistenti nel territorio (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Il Comune, attraverso piani cimiteriali e nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di garantire le sepolture dei cadaveri di cui agli articoli 16- lettera a) – 20, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto ambientale e cioè l'inumazione e la cremazione (art.9 legge regionale 1^a febbraio 2005, n.3).

Art. 17 Identificazione delle sepolture

Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia é contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del Cimitero.

Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi a quanto stabilito dal regolamento comunale.

Art. 18 Cimiteri comunali

Sono operanti nel territorio comunale i seguenti Cimiteri:

Cimiteri Urbani

- Vecchio - "Cimitero Urbano", via della Giustizia
- Nuovo - "Cimitero dell'Ulivo", località Palombara

Cimiteri Frazionali

- Cimitero Rosciano Bellocchi - Località Rosciano- Bellocchi
- Cimitero Ferretto San Cesareo - Località San Cesareo
- Cimitero Caminate - Località Caminate
- Cimitero Carignano - Località Carignano
- Cimitero Roncosambaccio - Località Roncosambaccio
- Cimitero Sant'Andrea in Willis - Località Sant'Andrea in Willis

Art. 19 Diritto di tumulazione nei Cimiteri frazionali

Per effetto della deliberazione di Consiglio n. 973 del 10.10.1989 che ha ripartito il territorio comunale in circoscrizioni si stabilisce che:

- i deceduti nati o residenti all'atto della morte o in tempo passato nella ex 4^a circoscrizione possono essere tumulati nei Cimiteri di Roncosambaccio, Carignano, Sant'Andrea;
- i deceduti nati o residenti all'atto della morte o in tempo passato nella ex 5^a circoscrizione possono essere tumulati nei Cimiteri di Rosciano Bellocchi e Ferretto – San Cesareo;
- il diritto di tumulazione nel Cimitero di Rosciano Bellocchi é esteso anche alle persone nate o residenti all'atto della morte in una delle seguenti vie, confinanti con il territorio della 5^a circoscrizione: G. Papini-V. Monti- G. D'annunzio- C. Botta- Papa Giovanni XXIII- IV Novembre dal civico 125 al civico 177- dal civico 164/F al civico 220- Fossa Sant' Orso- F. Guicciardini- N. Machiavelli- D. Giannotti- Flaminia dal civico 3 in avanti- dal civico 8 in avanti senza soluzione di continuità;
- i deceduti nati o residenti all'atto della morte o in tempo passato nella ex 6^a circoscrizione possono essere tumulati nel Cimitero di Caminate;
- sono altresì consentite le tumulazioni di persone non residenti e neanche nate nella circoscrizione, ma che all'interno del Cimitero periferico abbiano tumulato il proprio coniuge, convivente o congiunto entro il 2^o grado di parentela in linea retta o collaterale, o affini di 1^o grado;
- l'inumazione è consentita in ogni Cimitero compatibilmente con la disponibilità del Cimitero stesso;
- qualora nei Cimiteri frazionali vi sia la disponibilità di almeno 20 loculi, è consentita la traslazione dell'avente diritto alla tumulazione nel Cimitero frazionale.

Art. 20 Aree e fosse per inumazione

Le aree destinate all'inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono identificate sulla planimetria cimiteriale; i vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei feretri, devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 50 centimetri che separano le singole fosse e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

A richiesta dei familiari può essere autorizzata dal Dirigente del Servizio Tecnico l'installazione di un copritomba, la cui manutenzione, conservazione e stato di decoro, nonché le spese di rimozione al momento della esumazione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99- comma 2- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sulle fosse non possono essere piantumate essenze arboree od arbusti.

La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno é pari ad almeno 60 centimetri quadrati per fossa di adulti e a 30 centimetri quadrati per fossa di bambini.

I cadaveri di persone decedute il giorno immediatamente successivo alla scadenza del turno di rotazione decennale delle fosse, possono essere inumati purché il riquadro e la fila del campo corrispondente alla fossa da utilizzare sia già stato liberato.

Art. 21 Sepolture private

Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di sepolture individuali in aree ad inumazione per la durata di anni 10 (dieci) dalla data di inumazione;
- b) nell'uso temporaneo di tumulazioni (loculi- anche ipogei) per la durata di anni 35 (trentacinque) dalla data della concessione. Alla scadenza, la concessione non è rinnovabile, salvo deroga di cui all'art. 59. I cadaveri non completamente scheletrizzati, potranno essere inumati in campo per indecomposti o cremati nel rispetto della normativa all'epoca vigente;
- c) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività per la durata di anni 99 (novantanove) dalla data della concessione;
- d) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie, per la durata di anni 35 (trentacinque) dalla data di concessione;
- e) nell'uso temporaneo di cellette cinerario per la conservazione delle ceneri provenienti dalla cremazione per la durata di anni 35 (trentacinque) dalla data della concessione;
- f) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.

Le concessioni di cui alle lettere d)- e) possono essere rinnovate, a richiesta dei concessionari od aventi titolo, per una durata pari a quella iniziale e per una sola volta. È permessa, qualora lo spazio lo consenta, la collocazione di più cassette di resti mortali e/o di urne cinerarie in unico tumulo, quando sia o meno presente un feretro.

Art. 22 Famedio

Su decisione del Consiglio Comunale i cadaveri di persone che hanno dato lustro alla città, per essere nate o vissute a Fano, possono essere tumulate o traslate nel Famedio. I resti mortali o le ceneri del coniuge (o convivente) dell'avente diritto alla tumulazione nel Famedio possono essere accolte nello stesso loculo.

Art. 23 Deposito provvisorio

In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Dirigente del Servizio, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie in apposito deposito comunale. Quando si deve provvedere a lavori di manutenzione, riparazione e/o ricostruzione di opere cimiteriali il deposito provvisorio non può superare la durata di mesi 12 (dodici).

Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di apposita tariffa. Il canone di utilizzo è calcolato in mensilità, le frazioni di mese sono calcolate come mese intero.

Qualora alla scadenza del periodo massimo di deposito non si é provveduto alla definitiva sistemazione dei feretri il Dirigente del Servizio, previa diffida agli interessati, ordina la rimozione d'ufficio. I feretri sono inumati nel campo per indecomposti e sono emessi, a nome del richiedente il deposito, i documenti fiscali a saldo del deposito provvisorio e delle operazioni cimiteriali svolte.

Art. 24 Tumulazioni provvisorie

Nel caso in cui in ogni singolo Cimitero non sia disponibile alcun tipo di sepoltura, la Giunta Comunale, mediante l'adozione di appositi atti può concedere la tumulazione provvisoria in loculi liberi, già concessi a viventi.

CREMAZIONE CADAVERI, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO, DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 25 Cremazione cadaveri

L'autorizzazione alla cremazione² é concessa nel rispetto dei principi e con le modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130, che disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

Art. 26 Conservazione delle ceneri

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia dell'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

In caso di rinuncia all'affidamento, le ceneri sono collocate dal personale cimiteriale nel cinerario comune o disperse nell'apposita area, previa emissione di provvedimento da parte del Dirigente del Servizio.

Art. 27 Modalità di conservazione delle ceneri

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- tumulata in area cimiteriale in cellette ossario o cinerarie, in sepolcri o tombe di famiglia od in loculo, in presenza od assenza di feretro.
- inumata in area cimiteriale (ove siano previsti appositi campi di inumazione)
- consegnata al soggetto affidatario delle ceneri

Art. 28 Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, avviene unicamente in area a ciò appositamente destinata all'interno del Cimitero dell'Ulivo o in cinerario comune, in aree naturali a distanza di oltre 200 metri da centri e insediamenti abitativi, o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione può avvenire nei fiumi, in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa, nei laghi ad oltre 100 metri dalla riva, in tutti i casi, nei tratti liberi da natanti e da manufatti. La dispersione

2. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso che la rilascia ai sensi dell'art. 3 della legge n. 130/2001

delle ceneri é in ogni caso vietata nei centri abitati³ La dispersione delle ceneri é eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, avente per fine statutario, quello della cremazione dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

Della dispersione viene redatto processo verbale, sottoscritto dall'affidatario delle ceneri, che dovrà essere consegnato all'Ufficiale dello Stato Civile autorizzante la dispersione.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, é punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da € 2.583,00 a € 12.912,00.

3. "Centro abitato": insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, come dispone il D.Lgs. n. 285/92, s.m.i.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 29 Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Le estumulazioni, quando non si tratti di cadaveri tumulati in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e si definiscono ordinarie. A richiesta degli aventi titolo possono essere eseguite estumulazioni straordinarie a 30 anni dalla tumulazione, per l'accertamento dell'avvenuto processo di scheletrizzazione del cadavere.

In entrambi i casi qualora il processo di scheletrizzazione non risulti completato si procede ai sensi dell'art. 31.

Il Dirigente del Servizio regola con proprio provvedimento le esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

Art. 30 Esumazioni straordinarie ed estumulazioni per traslazione

I cadaveri possono essere esumati prima del prescritto turno di rotazione decennale per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Dirigente del Servizio, per trasportarli in altra sepoltura o cremarli. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale e può essere richiesta unicamente dagli aventi titolo⁴.

L'estumulazione per traslazione del feretro in altra sede é autorizzata, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che, aperto il tumulo, il personale sanitario che sovrintende alle operazioni cimiteriali, constati la perfetta tenuta del feretro o, se necessario, ordini il "rifascio" della cassa. Durante l'esumazione straordinaria è vietata la presenza di familiari o di altre persone, diverse dal personale comunale o di quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

Art. 31 Trattamenti consentiti in occasione delle esumazioni ordinarie ed estumulazioni straordinarie per la verifica della completa scheletrizzazione del cadavere

In caso di incompleta scheletrizzazione del cadavere a seguito di esumazione ordinaria od estumulazione per accertamento della completa scheletrizzazione del cadavere, gli aventi titolo possono optare per uno dei seguenti trattamenti:

In caso di esumazione ordinaria il resto mortale inconsunto può:

- essere trasferito in altra fossa in campo per indecomposti presso il Cimitero dell'Ulivo, in contenitori di materiale biodegradabile;
- essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile

In caso di estumulazione per l'accertamento della completa scheletrizzazione del cadavere, il resto mortale inconsunto può:

- essere inumato in fossa in campo per indecomposti presso il Cimitero dell'Ulivo dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione di sostanze biodegradanti;

⁴ Sono aventi titolo i soggetti indicati negli articoli 74-75-76-77 Codice Civile

- essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

In tutti i casi sull'esterno del contenitore deve essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da reinumare é consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati di mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione é stabilito in:

- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti.

La cremazione di resti mortali é ammessa quando il decesso sia avvenuto sia prima che dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n.285/90, purché nel rispetto della legge n.130/2001.L'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzante la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, deve ottenere l'assenso degli aventi titolo, o, in caso di loro disinteresse e/o irreperibilità, può autorizzarla dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso. L'avviso per pubbliche affissioni deve contenere, in caso di esumazioni ordinarie, l'indicazione del trattamento prestabilito dei resti mortali inconsunti (reinumazione o avvio a cremazione). Il disinteresse degli aventi titolo é da valere come assenso.

La cremazione di resti ossei provenienti da ossario comune deve essere disposta dal Sindaco.

La cremazione di resti ossei é consentita quando siano consenzienti i i familiari.

In questi casi non è necessaria la documentazione medica dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Il Responsabile del Servizio di Custodia dei Cimiteri é tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o della distruzione e dispersione delle ceneri non autorizzata previsto dall'articolo 411 del codice penale.

Art. 32 Traslazioni nei Cimiteri comunali

Sono permesse, le traslazioni di salme, di resti mortali o ceneri:

- a) dai Cimiteri comunali o da altri Cimiteri per sola riunificazione del nucleo familiare, con ciò intendendo la traslazione presso un cimitero comunale in cui sia sepolto o un parente in linea retta o collaterale entro il 3°grado, o un affine di 1° grado, o il coniuge o il convivente della persona traslata;
- b) nell'ambito dello stesso Cimitero;
- c) Le traslazioni di cadaveri provenienti da altri Cimiteri (non appartenenti al Comune di Fano) può avvenire anche quando a Fano siano residenti congiunti del defunto con vincolo di parentela in linea retta o collaterale entro il 2° grado od il coniuge e/o convivente.

Nel caso di più richieste per la stessa sepoltura hanno diritto alla concessione le salme di prima tumulazione rispetto alla traslazione.

Art. 32 bis Deposito provvisorio di salme in loculi dei Cimiteri frazionali

Il deposito provvisorio è consentito, su richiesta scritta, solo a causa della limitata disponibilità di loculi nei cimiteri frazionali, durante il corso dei lavori di ampliamento del cimitero di tumulazione disposti dall'Amministrazione Comunale, e deve essere debitamente autorizzato dal Dirigente del

Settore per un tempo massimo di 36 mesi oltre la data del decesso previo versamento di deposito cauzionale equivalente al canone di concessione relativo al manufatto prescelto.

Al momento della sistemazione definitiva della salma, si farà luogo al rimborso del deposito cauzionale, detratto della tariffa dovuta per il periodo di deposito provvisorio.

Qualora decorsi i termini, nessuno provvedesse alla sistemazione definitiva della salma, il Comune provvede all'incameramento dell'intero deposito cauzionale quale canone di concessione definitiva e la traslazione della salma potrà avvenire solo ai sensi dell'art. 32 "Traslazioni nei Cimiteri comunali" del presente vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 33 Oggetti da recuperare

Qualora nel corso delle esumazioni ed estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, il responsabile del servizio di custodia, è tenuto a darne immediata comunicazione agli aventi titolo, che devono chiederne la restituzione. Gli oggetti rinvenuti e richiesti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio Servizi Cimiteriali.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 34 Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o della scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 30 giorni.

Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Dirigente del Servizio Tecnico Cimiteriale provvede a diffidarli tramite idonea comunicazione, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 15 giorni.

Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Il ricavato delle alienazioni deve essere impiegato per interventi negli impianti cimiteriali.

Il Dirigente del Servizio Tecnico Cimiteriale può autorizzare a richiesta gli aventi diritto a reimpiegare i materiali o le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di altri familiari, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, fatta salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

SEPOLTURE PRIVATE

Art. 35 Concessioni

La concessione consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 21- 1[^] comma (con sola esclusione della lettera a). Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma di atto pubblico, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- 1) la natura della concessione e la sua identificazione;
- 2) la durata;
- 3) la persona o le persone o, nel caso di enti o collettività, gli organi del concessionario;
- 4) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- 5) la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- 6) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos" né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente regolamento.

Art. 36 Concessionario

Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione è stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

Nelle tombe di famiglia concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia. Per le persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate all'art. 433 codice civile⁵, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.

Nel caso in cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

⁵ Art. 433 codice civile: *coniuge- figli legittimi naturali o adottivi, e, in loro mancanza, discendenti prossimi, anche naturali- genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi, anche naturali- adottanti- generi e nuore- suocero e suocera- fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali-*

Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia:

- o al momento del decesso;
- o in qualsiasi momento precedente al decesso purchè con continuità di convivenza;
- o le salme di persone che abbiano acquistato particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.
- o Le particolari benemerenze nei confronti del concessionario devono risultare da:
 - o da atto di concessione;
 - o da dichiarazione motivata e documentata resa dal concessionario, anche contestualmente alla richiesta di autorizzazione alla tumulazione.

La richiesta del concessionario ed ogni altra dichiarazione occorrente alla tumulazione di persone diverse dal concessionario e dai membri della sua famiglia sono rese ai sensi delle normative vigenti al momento della richiesta relativamente alle modalità di sottoscrizione delle istanze.

Art. 37 Concessioni a collettività, enti od istituzioni

Oltre a quanto previsto nell'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Art. 38 Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

Chiunque intenda ottenere la concessione per una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta provvisoriamente viene presentata da terzi, il concessionario.

La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

Di norma la concessione di sepoltura privata ha luogo solo in occasione del decesso delle persone cui sono destinate.

In via eccezionale, il Dirigente del servizio può autorizzare la concessione di sepolture private a beneficio di persone viventi nei seguenti casi:

- 1) in occasione di sepoltura, al coniuge o convivente superstite, qualsiasi sia la sua età
- 2) al coniuge o convivente superstite, nel cimitero ove è sepolto il coniuge o convivente defunto, purchè abbia compiuto i 75 anni d'età
- 3) ai residenti che abbiano compiuto i 75 anni di età, qualora nei cimiteri comunali vi sia la disponibilità di almeno 150 loculi per il Cimitero dell'Ulivo, 200 loculi per il cimitero Urbano vecchio, 100 loculi per il Cimitero frazionale di Rosciano-Bellocchi, 50 loculi per il cimitero frazionale di Ferretto, con esclusione dei cimiteri frazionali di Carignano, Roncosambaccio, S. Andrea e Caminate.

In questi loculi possono essere tumulati anche i resti mortali e/o ceneri entro il 4° grado in linea retta del defunto o del beneficiario ancora in vita della concessione.

La concessione del loculo per salme di prima tumulazione ha sempre la precedenza rispetto alla concessione del loculo per traslazione.

Art. 39 Vigilanza del Sindaco e del suo delegato

A richiesta del concessionario o dell'avente titolo, nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Dirigente del Servizio. Il delegato del Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della Polizia Mortuaria e del

mantenimento in stato di decoro e di sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso delle concessioni e della trasmissione dei diritti stessi.

Art. 40 Sepolture private ad inumazione

Le sepolture private ad inumazione, sia riferite ad ordinarie sepolture che a sepolture in campo per indecomposti a seguito di verifica di resti mortali inconsunti, vengono realizzate nelle aree destinate all'inumazione e sono autorizzate esclusivamente all'atto del decesso della persona cui sono destinate.

Le fosse di inumazione sono utilizzate senza soluzione di continuità e predisposte così come previsto nel regolamento regionale 9 febbraio 2009, n.3, art. 6.

Sono a cura e spese dell'utente i lavori di riquadratura consistenti in: fornitura e posa in opera di riquadratura in marmo travertino delle dimensioni di cm 70x20 e 190x20 entrambe di spessore di cm 5, comprensivo di stuccature, il cippo di analogo materiale con dimensioni di cm 60x60 e spessore di cm 5. Sul cippo dovrà essere adeguatamente fissata una targhetta di materiale inalterabile (ottone) delle dimensioni di cm 15x10 con indicazione del nome, cognome data di nascita e morte del defunto. La riquadratura dovrà appoggiare su paletti in c.a. prefabbricati. Lo scavo necessario per la posa in opera dovrà essere eseguito a mano e il terreno, a fine lavori, dovrà essere ripristinato privo di rifiuti. Tali lavori verranno autorizzati dal competente dirigente su richiesta della famiglia non prima di 6 mesi dalla sepoltura e dovranno essere eseguiti entro 18 mesi dalla sepoltura. Nel caso la famiglia non provveda entro il termine indicato, provvederà il comune utilizzando il materiale di recupero di cui all'art. 34 del presente regolamento, se disponibile.

Art. 41 Sepolture private a tumulazione individuale (loculi epigei ed ipogei)

Le sepolture private a tumulazione (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali, sopraelevate o sotterranee, in relazione alle diverse tipologie adottate.

Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del loculo e provvede, a richiesta dell'avente titolo, alla conseguente collocazione dei resti mortali o, nel caso di disinteresse provvede ai sensi dell'art. 31.

Rimane a carico del concessionario l'acquisto e la collocazione del marmo di chiusura del loculo, l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi o altri elementi decorativi, su espressa autorizzazione del Comune.

È fatto divieto depositare portafiori o lumi votivi sui corridoi e sul pavimento ai piedi delle lapidi, così come piantumazione essenze arbustive immediatamente al di sopra dei loculi al Cimitero dell'Ulivo. Il Servizio Tecnico comunale determina tipologie uniformi per gli elementi decorativi a corredo delle lapidi e per l'illuminazione votiva, come pure per l'installazione di lapidi di colori e marmi diversi da quelli consentiti.

Il Servizio Tecnico può vietare che in determinati Cimiteri e per determinate tipologie di tumulazioni, vengano installati elementi decorativi tali, che per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, siano ritenuti inadatti o fonte di pericolo per il pubblico, per le cose e per il personale del Cimitero.

La concessione deve risultare da apposito atto redatto nella forma di scrittura privata, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvede a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione della sepoltura che può essere rinnovata solo nei casi indicati all'art.59 del presente regolamento.

Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile. Qualora il concessionario od i suoi aventi causa non siano reperibili ed eseguite le ricerche del caso, nel periodo concomitante la Commemorazione dei Defunti si provvede alla segnalazione di scadenza dei loculi per pubbliche affissioni presso tutti i Cimiteri comunali ed all'Albo Pretorio del Comune per anni uno, nonché alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Art. 42 Tombe di famiglia- sepolcri

La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:

- o l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto dei piani cimiteriali;
- o l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune.

Nel primo caso, la concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare e al deposito infruttifero di una cauzione. I lavori devono essere completati entro due anni dall'atto di concessione, pena la revoca della concessione senza che il concessionario o i suoi aventi causa abbiano titolo a ripetere le somme versate per la concessione. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno carico interamente al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il direttore dei lavori.

La sepoltura non può essere utilizzata se non quando sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, le cui spese gravano sul concessionario; eseguito l'atto di collaudo si procede allo svincolo della cauzione.

Nel secondo caso il Comune non provvede a decorazioni, il cui onere spetta al concessionario nel rispetto degli spazi assegnatigli sulla base del progetto di costruzione.

Art. 43 Cellette ossario

Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che sono richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in sepoltura privata già concessa od in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

Art. 44 Cellette cinerarie

Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie contenenti le ceneri del defunto, qualora non sia stata stabilita una diversa collocazione da parte del defunto o dagli aventi titolo. Per la collocazione delle ceneri possono essere utilizzate anche le cellette ossario.

Art. 45 Sepolture private - esercizio del diritto d'uso

Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente regolamento. In particolare nessun atto inerente il seppellimento, l'esumazione o l'estumulazione straordinaria è permesso ogni qualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

Il richiedente deve provare il proprio diritto con l'atto di concessione o rimuovere l'opposizione. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.

Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'autorità giudiziaria restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 46 Divisione e rinuncia sepolcri

Gli aventi titolo possono chiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote derivanti dalla concessione.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza trovando applicazione il D.P.R. n.445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente. Nelle stesse forme o modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura.

Qualora il Comune decida di effettuare una nuova concessione, viene concesso il diritto di prelazione ai rimanenti concessionari.

La stima viene fatta sulla base di una valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale e la concessione viene effettuata tramite asta pubblica. Le richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Dirigente del Servizio. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia, non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 47 Morte del concessionario sepolcro

In caso di decesso del concessionario di un sepolcra privata, i discendenti legittimi o gli aventi titolo identificati all'art. 36, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro sei (6) mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente l'aggiornamento nella titolarità della concessione a favore degli aventi titolo e designando uno di essi a rappresentarli nei confronti del Comune.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo in un richiedente od, in caso di pluralità di comunicazioni, scegliendolo tra uno dei richiedenti, secondo criteri di efficacia, opportunità e convenienza, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 36, hanno titolo ad assumere la qualità di aventi titolo della concessione iniziale oppure quando il sepolcro non viene utilizzato per le sepolture. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o 20 anni, se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione con le procedure di cui agli articoli successivi.

La concessione di sepoltura privata decaduta o revocata, una volta liberata dai cadaveri e dai resti mortali ivi deposti ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi, salvo quanto previsto dall'articolo 46.

Art. 48 Manutenzione delle sepolture private e sepolcri

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritiene prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 49 Decadenza e revoca delle sepolture private

Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazione del presente regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.

Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente regolamento, il Dirigente del Servizio dispone la notifica agli interessati dell'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 60 giorni.

Copia della diffida è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero Urbano di Via della Giustizia.

Decorso il termine suddetto senza che si sia provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 90 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Dirigente del Servizio.

Copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico per cinque (5) anni; l'originale della dichiarazione, corredato delle ricerche esperite e di tutti gli atti del procedimento, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi. Trova piena applicazione la legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i.

Art. 50 Fascicoli delle sepolture private

Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono, anche qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.

I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, annualmente sono formati tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Dirigente del Servizio va apposta su di essi.

Art. 51 Concessioni perpetue

Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

Art. 52 Retrocessione di sepoltura privata-sepolcro

La rinuncia alla concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente a favore del Comune, salvo quanto previsto dall'art. 46.

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 53 Divieti

Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la natura del luogo e la sua destinazione.

In particolare è vietato:

- a) tenere contegno chiassoso, usare strumenti di diffusione sonora, salvo nei casi autorizzati;
- b) introdurre oggetti estranei o indecorosi;
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia;
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con offerta di servizi od oggetti;
- h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
- j) eseguire i lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- k) chiedere elemosina, fare questue o accolte di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
- l) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di cadaveri di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- m) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice; eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi;
- n) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti o comunque previa autorizzazione del Sindaco;
- o) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del servizio che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
- p) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali;
- q) introdurre cani od altri animali, anche se tenuti al guinzaglio.

Art. 54 Ornamenti delle sepolture

L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad apposita autorizzazione del Dirigente Servizio Tecnico, quando non sia richiesta la concessione edilizia. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare motivata istanza al Sindaco, corredata da disegni in scala e con l'indicazione dei materiali che si intendono impiegare. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento, e a condizione che sia presente il personale comunale. Nelle sepolture ad inumazione, l'eventuale installazione di copritomba non può eccedere i due terzi della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra. I vasi e le altre installazioni mobili o rimovibili devono recare, anche in posizione non direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartengono.

Art. 55 Imprese esecutrici di lavori all'interno dei Cimiteri - elenco delle ditte autorizzate

Le imprese che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione ordinaria o straordinaria, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa all'interno dei Cimiteri del Comune devono essere iscritti in un apposito elenco delle ditte autorizzate ai sensi della vigente normativa.

L'elenco va conservato presso il Servizio Tecnico competente allo svolgimento dei lavori e presso il Cimitero Urbano vecchio, tra gli atti a disposizione del pubblico.

Per essere iscritti nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri, gli interessati devono presentare domanda al Sindaco corredandola del certificato di iscrizione nel Registro delle Ditte tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.

Il Servizio Tecnico competente dà accettazione della domanda al richiedente ed al Responsabile del servizio di custodia per l'aggiornamento dell'elenco di che trattasi.

Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro e di volta in volta richieste, le quali vanno esibite al responsabile del servizio di custodia o, in sua assenza, al personale cimiteriale, ad ogni ingresso nel Cimitero.

In caso di violazioni del regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, si interverrà a norma di legge ed il Dirigente del Servizio competente pronuncerà la sospensione, per un periodo determinato, dall'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri.

La sospensione comporta l'inibizione ad ogni attività all'interno dei Cimiteri per il periodo della sua durata ed è notificata all'interessato, e contemporaneamente comunicata al Responsabile del servizio di custodia. Essa ha effetto dal 10^a giorno successivo all'avvenuta notifica.

Nei casi più gravi o di recidiva, il Dirigente del Servizio Tecnico, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, dispone la definitiva radiazione dall'elenco delle Ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri.

In caso di radiazione, non può essere consentita una nuova iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo se non dopo 3 anni.

Art. 56 Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.

Inoltre è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia in orario di lavoro che al di fuori di questo;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerente ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività commerciale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei Cimiteri è sottoposto alle vaccinazioni previste dalle disposizioni sanitarie al momento vigenti , nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse all'attività svolta.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 Efficacia delle disposizioni del regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità dei diritti d'uso su sepolture private in base a norme di legge abrogate può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento dell'Amministrazione con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto di normative precedenti è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente atto.

Art. 58 Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 345 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e sostituisce qualunque altro regolamento e/o provvedimento amministrativo in materia.

Art. 59 Rinnovi di concessioni in scadenza

Al momento della scadenza, il concessionario iniziale, qualora vivente, può chiedere il rinnovo della concessione del loculo per sé stesso, purché il cadavere precedentemente tumulato sia ridotto a resti mortali e ritumulato nel medesimo loculo od in un altro già nelle disponibilità della famiglia.

La riassegnazione può avere luogo anche per uno dei soggetti indicati nell'art. 433 del codice civile del resto mortale prodotto, a condizione che il richiedente abbia compiuto 75 anni di età.

Nel caso in cui uno degli aventi diritto alla riassegnazione deceda prima della scadenza del loculo, i familiari possono agire per suo conto.

Art. 60 Cimitero Urbano vecchio di Via della Giustizia

Nel Cimitero Urbano vecchio é consentita l'inumazione o la tumulazione di cadaveri, resti mortali, ceneri per sola riunificazione familiare di parenti in linea retta e collaterale entro il 3^a grado, coniuge o convivente, affini di 1^o grado del cadavere di prima tumulazione.

Qualora in questo cimitero vi siano a disposizione più di 200 loculi sotterranei, è consentito concederli a chiunque abbia i requisiti previsti dall'art. 5 del presente regolamento in deroga al criterio della riunificazione familiare.

La concessione di sepolture private a viventi è normata dall'art. 38 del presente regolamento.

Fermi restando i requisiti di cui ai precedenti commi è consentita la concessione di due loculi a persone entrambe viventi, coniugate o conviventi, purché residenti e quando almeno una abbia compiuto 75 anni di età.

Art. 61 Sepolture privilegiate

Per dare la possibilità a portatori di handicap non deambulanti di onorare i propri defunti, sono riservati ogni anno fosse di inumazione e loculi tra i più accessibili disponibili:

1. nel Cimitero Urbano vecchio 3 loculi e 2 fosse
2. Nel cimitero dell'Ulivo 2 fosse
3. Nel cimitero di Rosciano 2 loculi, a partire dal 2016
4. In tutti gli altri cimiteri, 1 loculo.

L'Ufficio Servizi Cimiteriali ogni anno, in occasione della Festività dei Defunti, provvede a dare la necessaria pubblicità delle sepolture riservate.

Il portatore di handicap non deambulante può chiedere la concessione del loculo o fossa di inumazione per congiunto di 1° grado o coniuge o convivente, deceduto da non più di 5 anni al momento della richiesta.

Art. 62 Dirigenti

Ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spetta ai Dirigenti l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti siano compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento spettano ai Dirigenti su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 della legge 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 63 Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 64 Sepolture private- dimostrazione diritto all'utilizzo

Nel caso in cui i possessori di sepolture private non siano in grado di dimostrare, mediante esibizione dell'atto concessorio, la titolarità della sepoltura, questa dovrà essere acclarata da sentenza del Giudice di Pace che tiene luogo dell'atto di concessione mancante, in difetto, la sepoltura rientra nella piena disponibilità del Comune.

Nel caso in cui, prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/75, siano state effettuate tra privati concessioni di sepolture, senza la stipulazione dei relativi atti formali e qualora nella sepoltura siano state tumulate salme di persone diverse dal concessionario o suoi discendenti, legate però da vincolo di parentela con chi ne rivendica l'uso, sarà possibile, a richiesta delle parti, modificare il rapporto concessorio per una durata di anni non superiore ad anni 99.

Qualora nella sepoltura privata siano tumulate persone diverse da quelle previste nel comma precedente (e cioè non legate da vincoli di parentela con il rivendicante l'uso) su assenso scritto di questi o nel caso di famiglia estinta, su richiesta dell'avente titolo la concessione, sarà possibile mantenere dette salme all'interno della sepoltura privata ed anche chiederne la riduzione a resti mortali.

Art. 65 Concessioni di aree da utilizzare per costruzione di reparti speciali

Nel caso di richiesta di aree cimiteriali destinate a sepoltura di cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico, il Consiglio Comunale può concedere, in via onerosa per i richiedenti, un' area d'inumazione per una durata non superiore a novantanove (99) anni, rinnovabile.

La richiesta dell'area cimiteriale deve essere effettuata da Comunità straniera legalmente riconosciuta ed avente sede legale nel territorio comunale.

Art. 66 Seppellimento animali da affezione

Il Comune può autorizzare al di fuori dell'area cimiteriale la realizzazione e l'uso di aree e spazi per l'inumazione e l'eventuale cremazione di animali da affezione. Detti spazi, previo parere dell' ASUR e dell' ARPAM, non possono essere localizzati all'interno dei Cimiteri o nelle immediate vicinanze di essi.

Il cimitero per il seppellimento degli animali da affezione può essere realizzato da privati previa autorizzazione del Comune secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Il seppellimento delle spoglie di animali da affezione in aree diverse dai cimiteri può essere realizzato esclusivamente dopo il rilascio di apposita autorizzazione del Servizio Veterinario dell' ASUR nella quale sia dichiarata l'assenza di rischi per la salute pubblica, da redigersi su modello predisposto dalla Giunta regionale.

La raccolta ed il trasporto delle spoglie di animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o la dispersione delle ceneri, sono disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano".

Art. 67 Sanzioni amministrative

Salvo che il fatto non costituisca reato, le sanzioni amministrative applicabili in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali sono quelle previste all'art. 12 della legge regionale n.3 del 1° febbraio 2005 cui si rimanda. Le sanzioni saranno applicate ai sensi della deliberazione di Consiglio comunale n. 222 del 09.09.2003, fatta salva l'applicazione del Libro II- Titolo IV Capo II Codice Penale” Dei delitti contro la pietà dei defunti⁶”.

6 Art. 407 codice penale- Violazione di sepolcro. Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 408 Vilipendio delle tombe. Chiunque, in Cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei Cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 409 Turbamento di un funerale o servizio funebre. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno.

Art. 410 Vilipendio di cadavere. Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Art. 411 Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere. Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in Cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

Art. 412 Occultamento di cadavere. Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 413 Uso illegittimo di cadavere Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione. La pena è aumentata se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altrui mutilato, occultato o sottratto.